I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2796/94 DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/89 per quanto riguarda il titolo alcolometrico volumico totale di alcuni vini di qualità importati dall'Ungheria e dalla Romania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], in particolare l'articolo 70, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 822/87, i vini originari di un paese terzo diversi dai vini spumanti e dai vini liquorosi e destinati al consumo umano diretto non possono essere importati nella Comunità se il loro titolo alcolometrico volumico totale è superiore al 15 % vol;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3677/89 del Consiglio, del 7 dicembre 1989, relativo al titolo alcolometrico volumico totale e all'acidità totale di alcuni vini di qualità importati e che abroga il regolamento (CEE) n. 2931/80 [2], ha introdotto una deroga a tale principio per taluni vini di paesi terzi, conformemente all'articolo 70, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 822/87; che la deroga applicabile a taluni vini ungheresi riguarda un periodo sperimentale che è scaduto il 31 agosto 1994;

considerando che in sede di conclusione degli accordi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l'Ungheria e la Romania relativi alla tutela reciproca e al controllo delle denominazioni dei vini [3] la Comunità si è impegnata a concedere una deroga a tempo indeterminato applicablile ai vini ungheresi e di concedere lo stesso beneficio a taluni vini di qualità pregiata originari della Romania; che è pertanto necessario modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 3677/89,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3677/89 è modificato come segue:

1) Al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera:

« d) originari della Romania, con un titolo alcolometrico volumico totale superiore a 15 % vol non sottoposti ad arricchimento, quando sono designati dai termini "VSOC" o "Vinuri de calitate superioara cu denumire de origine si trepte de calitate" e recano una delle seguenti indicazioni geografiche:

— Cernavoda
— Cotnari
— Medgidia
— Murfatlar
— Nazarcea
— Pietroasa. »

2) Al paragrafo 2, l'elemento di frase: « Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere b) e c) » è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere b), c), e d) ».

3) Il paragrafo 3 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 3 si applica a decorrere dal 1° settembre 1994.

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94 (GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42).
[2] GU n. L 360 del 9. 12. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2606/93 (GU n. L 239 del 24. 9. 1993, pag. 6).
[3] GU n. L 337 del 31. 12. 1993, pagg. 94 e 178.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORCHERT